Codice DB1300

D.D. 3 aprile 2012, n. 67

Servizio di assistenza tecnica alla Direzione Ricerca, Innovazione, Universita'. Approvazione progetto ad integrazione della Determinazione n. 315 del 7 dicembre 2011.

#### Premesso che

Con propria determinazione n. 315 del 7 dicembre 2011, è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/06) per l'affidamento di un servizio di Assistenza tecnica alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università per anni due, per un importo presunto a base di gara di Euro 420.000,00 IVA esclusa.

Con la predetta Determinazione è stato altresì approvato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenente la descrizione tecnica della prestazione, nonché gli elementi essenziali del contratto.

Il provvedimento è stato poi trasmesso alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale per l'adozione dei competenti atti necessari alla prosecuzione della procedura di gara;

Considerato che, ai sensi dell'art. 279 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, si rende necessario approvare il progetto del servizio che si intende affidare;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 165";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

#### determina

- 1. ad integrazione della propria determinazione n. 315 del 7 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio di Assistenza tecnica alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università, di approvare il progetto relativo al servizio stesso, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, contenente la relazione tecnico illustrativa, il calcolo della spesa, comprensivo degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio e lo schema di contratto;
- 2. di trasmettere gli atti alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e Contrattuale al fine di porre in essere gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto" e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Direttore Roberto Moriondo

# Servizio di Assistenza tecnica alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università

### **PROGETTO**

### a) Relazione Tecnico Illustrativa

La Regione Piemonte con la legge regionale 30 gennaio 2006 n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione", disciplina l'organizzazione, il coordinamento e la promozione del sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca. In attuazione di tale legge - con la DCR 4/10/2011 n. 134-37930 - sono state approvate le "Linee generali di intervento in materia di ricerca e innovazione" e deve essere definito il "Programma triennale della ricerca".

La Regione Piemonte, inoltre, in armonia con gli orientamenti comunitari e nazionali, ha approvato, quali documenti di programmazione per il sostegno e la promozione della conoscenza e dell'innovazione come motori della futura crescita del territorio: il "Piano *straordinario per l'occupazione*" (approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/6/2010) e le "Linee *guida del Piano pluriennale per la competitività*" (di cui alla D.G.R- 8-964 del 10/11/2010).

Compete alla Direzione, altresì, l'adozione del piano triennale per l'ICT, parte del più generale Piano per la Competitività e la definizione del Piano energetico regionale, documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico.

In data 10 ottobre 2010, è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un programma di innovazione per l'azione amministrativa, finalizzato alla valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca, nonché al rafforzamento e alla competitività del sistema universitario.

Sulla base degli atti sopra richiamati, alla Direzione Regionale Innovazione, Ricerca e Università compete il ruolo di coordinamento e di governance del sistema che da un lato consiste nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla legge e dagli atti di programmazione e dall'altro, anche attraverso intese con gli Atenei piemontesi, nel sostegno del processo di riqualificazione della popolazione e del lavoro in Piemonte anche in collaborazione con altri soggetti per il raggiungimento di specifici obiettivi, garantendo uno stretto coordinamento tra le diverse programmazioni settoriali e fonti di finanziamento.

Per assolvere in modo adeguato a tali funzioni la Direzione Innovazione, Ricerca e Università deve sviluppare un complesso meccanismo di relazioni sia interne all'Ente con le altre strutture regionali sia esterne con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche relative alle strategie contenute negli atti di programmazione regionale.

Si rende, pertanto, necessario avvalersi di un supporto tecnico e giuridico amministrativo esterno alla struttura regionale per l'acquisizione di una proposta progettuale idonea alla messa a punto di strumenti conoscitivi e gestionali che contribuiscano a ricondurre ad unitarietà il complesso degli interventi attribuiti alla competenza dei diversi soggetti attuatori (Università, Centri di ricerca, Parchi tecnologici ecc) e che consentano di svolgere efficacemente le azioni di promozione, coordinamento e valorizzazione delle attività svolte dai vari attori impegnati sul tema della ricerca in Piemonte.

## b) Documenti inerenti la sicurezza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

# c) Importo complessivo dell'appalto

L'importo presunto posto a base di gara per l'acquisizione del servizio è di Euro 420.000,00 IVA esclusa;

E' prevista la facoltà da parte della stazione appaltante di aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale di cui alla procedura in oggetto, per una durata massima di 24 mesi e per un importo massimo di €420.000,00 IVA esclusa.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non presenti.

Il costo del personale rappresenta costo dell'opera di ingegno.

### d) Schema di Contratto

CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE UNIVERSITA'

Importo: €420.000,00 oltre I.V.A.

### PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore Regionale Innovazione, Ricerca ed Università n. .. del .. si è proceduto all'indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università per anni due, approvando nel contempo il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- con determinazione del Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio n. .. del ... si è proceduto all'approvazione degli atti di gara;
- con determinazione n. .... del ... si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto alla Società ...., corrente in ..., ..., per l'importo di €... oltre I.V.A.

## QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal ..., ... nato a ... il ....., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – Corso Regina Margherita 174, di seguito denominata il "Committente";

e

la Società .... (P.I. ...) con sede in ... – ..., rappresentata dal ... nato a ... il ..., in qualità di legale rappresentante e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ... al numero ..., in seguito denominata "l'Appaltatore", ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R.8/84.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

## ART. 2 – OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica alla Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università.

L'esecuzione del servizio in oggetto, che presuppone un'interazione continuativa con la Committenza e una presenza regolare presso gli uffici regionali, richiede lo svolgimento di azioni afferenti diversi ambiti di intervento, come dettagliatamente descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A., che si applica integralmente.

## ART.3 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A., nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e nell'offerta tecnico - economica, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, sono considerati parte integrante del medesimo, come integralmente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

La natura delle prestazioni in argomento implica che l'Appaltatore debba assicurare:

- un confronto costante con il Committente per la definizione del piano di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- la disponibilità a incontri plurisettimanali e a momenti di raccordo periodici, al fine di favorire il più possibile una chiara e trasparente gestione del servizio;
- la predisposizione di *report* sintetici bimestrali redatti sulla base delle indicazioni e delle tempistiche definite dal committente;
- la predisposizione di un rapporto finale, alla conclusione del servizio, che dia evidenza delle attività realizzate e dei principali risultati prodotti.

#### Art. 4 – CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente si riserva, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, di controllare il rispetto delle caratteristiche del servizio determinate dalle specifiche tecniche fornite e di manifestare il proprio orientamento sulle attività in corso, nonché di chiedere motivatamente e ottenere eventuali varianti e modifiche non strutturali rispetto all'offerta presentata.

Il Committente provvederà ad effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara (accertare la rispondenza delle attività del servizio con quelle effettivamente realizzate dall'Appaltatore).

Il Committente provvederà, ove necessario, a far pervenire all'Appaltatore, per iscritto, eventuali osservazioni o contestazioni, comunicando, inoltre, possibili prescrizioni alle quali l'Appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Committenza. L'Appaltatore sarà tenuto, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi della Committenza.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.

## ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente contratto ha una durata di 24 mesi. Le attività sono state avviate, in esecuzione anticipata, come previsto con determinazione n. ... del ..., con decorrenza ....

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

L'importo contrattuale è pari a €..., oltre I.V.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

- 10% dell'importo contrattuale alla presentazione del piano di lavoro articolato per tipo di servizio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- fino all'80% dell'importo contrattuale in rate trimestrali posticipate, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) contenenti una sintetica descrizione delle attività svolte, dei prodotti realizzati e delle giornate uomo erogate;
- saldo dell'importo contrattuale al termine di tutte le attività previste e previa approvazione da parte del Committente di un rapporto finale che dia evidenza delle attività realizzate, degli esiti conseguiti e delle giornate uomo impiegate.

La liquidazione delle fatture è subordinata al certificato di regolare esecuzione del sevizio emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto, come individuato al successivo art. 7 del presente contratto ed alla richiesta del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) da parte dell'Amministrazione presso gli Enti competenti, attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, la quale verificherà le denunce previdenziali delle persone fisiche e tratterrà dal

corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le predette fatture saranno liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. e qualora il D.U.R.C. richiesto risulti regolare.

In caso di irregolarità del D.U.R.C., il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato sino all'accertata regolarizzazione contributiva dell'Appaltatore.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,20%. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati presso l'Istituto bancario ... Cod. CAB ... cod. ABI ... sul c.c. n. ... ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", individuandolo nella persona ..., Funzionario ..., (C.F....).

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

## ART. 8 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia della Committenza che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committenza in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

### ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Appaltatore;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Committente a seguito della comminazione
- di 3 sanzioni pecuniarie come previsto dall'art. 16 del C.S.A. o qualora le sanzioni pecuniarie comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- g) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 14 del C.S.A.;
- h) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- i) inosservanza del divieto di cessione del contratto.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso

l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il Committente, a mezzo di raccomandata A.R., intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'Appaltatore riconosce il diritto in capo al Committente, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., al domicilio eletto dall'Appaltatore, nonché di incamerare la cauzione definitiva, a carico del quale resterà anche l'onere del maggior prezzo corrisposto dal Committente, rispetto a quello oggetto del contratto, per proseguire il servizio.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### ART. 10 – CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o dell'inadempimento inesatto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di € ..., mediante polizza fidejussoria .....

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 113, D.Lgs n. 163/2006, la fideiussione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

# ART. 11 – PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

Sono sanzionabili le seguenti azioni:

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committenza;
- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committenza in sede di controllo;
- inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati nell'offerta.

Al verificarsi di tali circostanze il Committente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà

all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra lo 0,5% ed il 10% dell'importo contrattuale, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del D.E.C..

Dopo la comminazione di n. 3 sanzioni pecuniarie, il Committente potrà addivenire alla risoluzione parziale o totale dell'incarico in argomento.

## ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà del Committente di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Committente stesso.

### ART. 13 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

L'Appaltatore in sede di gara ha presentato un'attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro. Nello staff di lavoro sono presenti risorse professionalmente idonee a garantire al Committente l'elevata qualità delle attività oggetto del presente contratto.

Il gruppo di lavoro risulta così costituito:

- ...**;**
- ...:
- ...;

L'Appaltatore deve garantire che la suddetta composizione rimanga invariata nell'arco temporale della durata contrattuale. Pertanto il medesimo non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso del Committente.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di gara.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le risorse che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di assistenza tecnica o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette risorse nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

### ART. 14 - RISERVATEZZA - DIVULGAZIONE

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidatogli e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i

principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

## ART. 15 - PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Committenza.

#### ART. 16 - RINVIO

Il presente contratto è regolato dai seguenti documenti, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- d)l'offerta tecnica ed economica.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute nel C.S.A. nonché alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al codice civile e ad altre disposizioni in materia in quanto compatibili.

#### ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

### ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente L'Appaltatore